



COMUNE DI INVERUNO

Città Metropolitana di Milano

Tel. 02/97288137 - 02/9788122 - Fax 02/97289483 - P. I.V.A. 01490870159
e-mail pm@comune.inveruno.mi.it PEC pl.inveruno@legalmail.it

Inveruno, 02.05.2020

Prot. n.5765

Classificazione : 1-8-0

Ordinanza Sindacale n. 17/2020

RIAPERTURA DEI CIMITERI DI INVERUNO E FURATO

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 9 datata 16.03.2020 con la quale si disponeva la chiusura dei cimiteri comunali;

Precisato che la chiusura al pubblico dei cimiteri era stata ordinata al fine di impedire occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

Considerato che la situazione attuale sul territorio comunale consente di disporre una riapertura dei cimiteri comunali in via sperimentale, con l'osservanza di precise precauzioni e con la riserva di disporre nuovamente la chiusura qualora, a seguito di sopralluoghi delle forze di polizia o del personale incaricato del controllo, dovesse accertarsi l'impossibilità di fatto di garantire le condizioni per il rispetto dell'obbligo del distanziamento sociale;

Precisato che sono consentite le funzioni per l'estremo saluto con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, da svolgersi all'aperto indossando adeguate protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

la revoca dell'ordinanza sindacale n. 9 del 16.03.2020 e, a decorrere dal giorno 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali di Inveruno e di Furato nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

1. Nelle giornate di lunedì 4, martedì 5, giovedì 7 e venerdì 8 maggio p.v. sarà consentito l'accesso esclusivamente nella fascia oraria 8,30 - 12,30; l'accesso e l'uscita, solo attraverso il cancello principale, saranno regolamentati da apposito personale munito della qualifica di incaricato di pubblico servizio, con facoltà di impartire disposizioni;
2. Dal 11 al 15 maggio p.v. i cimiteri comunali resteranno aperti nella fascia oraria 7,00-20,00;
3. Nelle giornate di mercoledì 6, sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 maggio i cimiteri resteranno chiusi al pubblico;
4. I visitatori dovranno indossare mascherine o comunque adeguate protezioni delle vie respiratorie nonché guanti; dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza di sicurezza di almeno un metro e dovranno pertanto evitarsi assembramenti;

5. I visitatori dovranno attenersi alle indicazioni del personale appositamente incaricato per la regolamentazione degli accessi e per il controllo dell'osservanza delle misure di distanziamento interpersonale;
6. All'interno del cimitero sono consentite le funzioni per l'estremo saluto con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, da svolgersi all'aperto indossando adeguate protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti;

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle prescrizioni sopra indicate, troverà applicazione l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 4 (Sanzioni e controlli) del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, articolo che si riporta in calce;

DISPONE

che in qualsiasi momento la presente ordinanza potrà essere revocata e i cimiteri potranno essere nuovamente chiusi qualora si dovesse accertare, per l'inosservanza delle prescrizioni imposte ai visitatori, l'impossibilità di garantire il distanziamento sociale;

che del presente provvedimento sia data adeguata pubblicità con pubblicazione all'Albo Pretorio;

che copia del presente atto sia trasmessa alla Prefettura di Milano, alla Polizia Locale di Inveruno e alla Stazione Carabinieri di Cuggiono.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

(Dott.ssa Sara Bettinelli)



Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.